

REGOLAMENTO PER LE ELEZIONI DEI PROFESSORI COMPONENTI IL CONSIGLIO ACCADEMICO

(Delibere del C.A. del 22/09/08 e del C.d.A. del 06/10/08)

Art. 1

Indizione delle elezioni

1. Le elezioni si tengono all'inizio del triennio accademico di competenza e sono indette dal Direttore in carica con apposito decreto che specifica anche il calendario degli adempimenti e delle operazioni elettorali.
2. Nel caso in cui occorra successivamente integrare il numero dei componenti del Consiglio con procedura elettiva, nei modi previsti dall'art. 56/c dello Statuto, le eventuali elezioni suppletive di nuovi componenti sono indette entro sessanta giorni dalla decadenza dei componenti non più in carica.

Art. 2

Corpo elettorale

1. Ai sensi dell'art. 24 dello Statuto, hanno diritto di voto tutti i professori di I e II fascia con contratto a tempo indeterminato nonché tutti i professori di I e II fascia con contratto a tempo determinato su posto vacante, in servizio presso il Conservatorio.
2. L'elenco di tutti gli aventi diritto di voto viene redatto e affisso all'Albo entro sette giorni dalla data di indizione delle elezioni, almeno 7 giorni prima del termine ultimo per la presentazione delle candidature, e rimane affisso all'Albo fino al giorno della chiusura delle votazioni.

Art. 3

Presentazione delle candidature

1. Ai sensi dell'articolo 24 comma 3 dello Statuto possono concorrere all'elezione per il Consiglio accademico i professori dell'Istituzione con anzianità di servizio di almeno cinque anni, nei ruoli e presso l'Istituzione. Le candidature dovranno pervenire al protocollo almeno quindici giorni prima della data fissata per le votazioni.
2. Le candidature possono essere accompagnate da una breve motivazione scritta, da una nota biografico-professionale e da qualunque altro documento il candidato ritenga utile a sostegno dell'iniziativa. La pubblicazione dei candidati ammessi sarà pubblicata al più tardi dieci giorni prima del primo turno elettorale.

Art. 4

Commissione elettorale

1. La gestione delle operazioni elettorali è svolta da un'apposita Commissione elettorale, individuata dal Collegio dei professori al proprio interno. La Commissione è costituita da tre componenti e nomina al suo interno il Presidente ed il Segretario.

2. La Commissione ha il compito di garantire la regolarità delle elezioni, di assicurare il funzionamento del Seggio elettorale e di redigere il verbale delle operazioni di voto. Le decisioni della Commissione sono assunte a maggioranza semplice.
3. I componenti della Commissione elettorale non possono presentare la propria candidatura.

Art. 5

Modalità di voto

1. Il voto è personale, diretto e segreto. Previo accertamento dell'identità personale, a ciascun elettore viene consegnata una scheda, precedentemente vidimata da un componente del Seggio elettorale e contenente i nominativi dei candidati in ordine alfabetico. Ciascun elettore può esprimere il proprio voto a favore di un numero di candidati non superiore al numero degli eleggibili.
2. La scheda è bianca qualora non vi risulti apposto alcun segno da parte dell'elettore.
3. La scheda è nulla se è diversa da quelle predisposte dalla Commissione elettorale, se è mancante della vidimazione o se è deteriorata.
4. Il voto è nullo se la scheda presenta segni di identificazione, o qualsiasi altro segno diverso dall'indicazione di candidature tra quelle presenti, e se contiene preferenze per un numero di candidati superiore al numero degli eleggibili.
5. La preferenza è nulla in tutti i casi in cui non è ragionevolmente e univocamente desumibile la volontà dell'elettore. Le schede bianche, le schede nulle e i voti nulli non sono voti validamente espressi.

Art. 6

Metodo d'elezione

1. Il seggio elettorale è unico e le votazioni avvengono nel corso di una seduta del Collegio dei Professori.
2. Risultano eletti i sei candidati che riportano il maggior numero di preferenze individuali valide. Nei casi di parità di voti che impediscano l'automatica identificazione degli eletti, si tiene conto della maggiore anzianità di servizio o, subordinatamente, della maggiore anzianità anagrafica. Nel caso in cui non si raggiunga il quorum del 50% più uno del corpo elettorale, il Direttore indice un secondo turno elettorale entro una settimana dal primo.

Art. 7

Operazioni di scrutinio

1. Le operazioni di scrutinio sono pubbliche e hanno inizio immediatamente dopo le votazioni. Al termine delle operazioni di scrutinio il Seggio elettorale redige il relativo verbale.

Art. 8

Pubblicazione dei risultati delle elezioni

1. Al termine delle operazioni elettorali il Direttore dispone la pubblicazione all'Albo dei risultati delle elezioni.

Art. 9

Nomina del Consiglio Accademico

1. Il Consiglio accademico eletto viene nominato con decreto del Direttore.